

N. E. g.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

26 APR. 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 189 del 23 APR. 2004

Oggetto: Consiglio di Stato- Fusco Anna c/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemila 04 il giorno VENTITRE del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE Rosario Spatafora

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 17.3.04 il Ministero Ministero e Finanze agiva in giudizio per l'annullamento della sentenza TAR Campania n. 4023/03 resa nel giudizio Fusco Anna c/Provincia di Benevento e Ministero Economia e Finanze;

Con determina n.166/1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 17.3.04 dinanzi il Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Campania n.4023/03;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

PRESIDENTE

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.166/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso notificato il 17.3.04 dal Ministero dell'Economia e Finanze avverso la sentenza TAR Campania n.4023/03 resa nel giudizio Fusco Anna c/ Provincia di Benevento e Ministero Economia e Finanze;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 222 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 13 MAG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 MAG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio IANNELLA)

Copia per 2 copie
SETTORE AUDITORI
SETTORE _____
SETTORE _____

il	}	prot. n. <u>ES 311</u>
il		prot. n. <u>17.5.04</u>
il		prot. n. _____
il		prot. n. _____
il		prot. n. _____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conferenze Chpaulo

Cs.218427/03 Aiello G.

2003/13/04

38823 P T4

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO



per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende "ex lege";

CONTRO

Anna Fusco quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola "Fontana
Reale", rappresentata e difesa dagli Avv. Luca Coletta e Costantino Di
E nei confronti

della Europrogetti e finanza s.p.a. in persona del Legale rappresentante p.t. rappresentata e
difesa dagli Avv. Maurizio De Tilla e Francesco Sanna con gli stessi elettivamente
domiciliata in Napoli Via Poerio n.55;

Della Provincia di Benevento in Persona del Presidente della Giunta provinciale p.t.
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Nollo con lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli Viale Gramsci n.16 presso lo studio legale Abbamonte

AVVERSO

la sentenza del TAR per la Campania Sez. III n.4023/03 del 9/1/2003, depositata in 14
data 18/4/2003

FATTO

Con ricorso notificato in data 21.12.2001 Anna Fusco, quale titolare della impresa
Azienda Agricola "Fontana Reale", chiedeva l'annullamento della nota
dell'Assessore all'agricoltura della Provincia di Benevento del 23 ottobre 2001, del
decreto del Ministro del tesoro di approvazione del Patto territoriale per
l'Agricoltura della Provincia di Benevento n.2542 del 25 maggio 2001, nonché del
parere dell'istituto Europrogetti e Finanza s.p.a, relativi alla esclusione del progetto
presentato dalla ditta stessa ai fondi previsti dal Patto Territoriale.

A sostegno della impugnativa la ricorrente deduceva l'illegittimità dei

provvedimenti sotto il profilo della violazione degli artt. 2 della l. n.241/90, 2, comma 203, della l. n.662/1996, nonché di altre disposizioni normative di grado secondario e dell'eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione.

A seguito della proposizione di motivi aggiunti si costituivano in giudizio l'Amministrazione convenuta, la Provincia di Benevento e la società Europrogetti e Finanza, concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 25.2002 n.2194, il Tar adito respingeva la domanda incidentale di sospensione.

Nell'ordinanza del 9/7/03 il Giudice adito, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso della parte avversa annullando per l'intero gli atti impugnati. Tale decisione appare tuttavia erronea ed ingiustamente gravatoria degli interessi dell'Amministrazione indicata in epigrafe, la quale, come sopra rappresentata e difesa, propone ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) In via preliminare la decisione impugnata merita di essere censurata nella parte in cui disattende l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze cui è stato notificato il ricorso.

L'argomentazione addotta al fine di non accogliere l'eccezione d'inammissibilità sollevata in prime cure, appare infatti del tutto erronea e priva di fondamento.

Secondo la pronuncia impugnata infatti la regola processuale della notifica all'Avvocatura dello Stato dei ricorsi avverso le amministrazioni centrali, renderebbe del tutto irrilevante l'eventuale errore nell'individuazione del ramo dell'amministrazione statale effettivamente interessato.

Tale pronuncia appare tuttavia riferibile alle ipotesi nelle quali il ricorrente abbia individuato erroneamente l'ufficio da cui promana la determinazione impugnata.

Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la sanatoria del vizio della notifica non può invece operare allorché l'errore circa la determinazione della parte resistente riguardi, come nel caso di specie, l'intero plesso amministrativo cui l'atto è imputabile.

conseguenze che mancavano nella fattispecie esaminata i presupposti per ritenere correttamente instaurato il contraddittorio del giudizio di prime cure.

Si sottolinea inoltre l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non sia stata tempestivamente prospettata.

Giova infatti rilevare che nella memoria del 9.1.03, depositata in atti, tale profilo era stato ampiamente evidenziato mediante il richiamo del combinato disposto degli artt. 27, comma 4 e 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.30/99, dell'art. 7, comma 4, lettera b), del D.F.R. 26 marzo 2001, n.175, e del D.P.C.M. 10 aprile 2001.

Da tali disposizioni risulta infatti in modo inequivocabile che la competenza circa la gestione del Patto territoriale era riservata alla Direzione Generale per il Coordinamento degli Interventi alle Imprese del Ministero delle Attività Produttive.

Solo tale Direzione era pertanto legittimata a resistere con riferimento agli aspetti concernenti le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi ed i benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture.

2) Relativamente al merito delle statuizioni contenute nella pronuncia gravata deve essere censurata quella parte della sentenza che ritiene inadeguata l'istruttoria, compiuta dalla società appositamente incaricata, sulla domanda di ammissione alle agevolazioni del Patto Territoriale presentata dalla azienda agricola "Fontana Reale".

Giova al riguardo ricordare che il Patto territoriale è uno strumento mediante il quale si favorisce la conclusione di accordi tra vari soggetti economici locali, al fine di promuovere la crescita dei sistemi imprenditoriali, mediante l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi, del turismo, dell'agroindustria, della pesca, ed in quello dell'apparato infrastrutturale.

Il Patto può essere attivato in tutto il territorio nazionale e la sua sottoscrizione vincola i soggetti locali al rispetto degli specifici impegni assunti per la realizzazione di interventi.

Con specifici protocolli di intesa gli istituti bancari e le società finanziarie regionali

possono assumere l'impegno a sostenere finanziariamente gli interventi.

Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del Patto, i soggetti sottoscrittori devono provvedere ad individuare, tra quelli pubblici, il cd. soggetto responsabile, ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle forme di cui all'art.22 della legge n.142/90.

Il soggetto responsabile è destinatario di una pluralità di compiti, tra cui quello di rappresentare in modo unitario gli interessi dei sottoscrittori.

Per consentire la attivazione del patto è necessaria la concertazione tra le parti sociali e la disponibilità di progetti di investimento, proposti sulla base di apposito ~~verbale emanato dal soggetto responsabile dell'intero procedimento.~~

La valutazione tecnica di tali progetti è affidata ai ~~tribunali bancari concorsuali~~ con l'amministrazione competente, e si snoda attraverso le forme e le modalità previste dalla legge 15 dicembre 1992, n.459, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle successive disposizioni attuative, in caso di utilizzo delle specifiche somme assegnate al patto dal C.I.P.E. oppure con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n.459, nel caso di richiesta di agevolazioni richieste sotto forma di credito d'imposta.

Al termine dell'istruttoria viene stilata una graduatoria delle imprese ammesse, tenuto conto delle risorse economiche assegnate.

Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora, per effetto del passaggio delle competenze in materia, il Ministero delle Attività produttive), verificate le condizioni per l'attivazione del Patto e la sussistenza della copertura finanziaria a valere sulle specifiche somme destinate dal C.I.P.E., approva con decreto il Patto stesso.

Le modalità ed i criteri con cui vengono eseguite le istruttorie delle domande sono contenuti nel comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato su G.U. n.175 del 29 luglio 1998.

Il ministero, valutata la regolarità dello svolgimento della negoziazione, interviene unicamente nella fase finale del procedimento, mediante l'adozione del decreto di

approvazione del Patto Territoriale.

L'attribuzione dei ruoli discende direttamente dalla normativa che è quella di cui alle legge n.661/96 e conseguenti deliberazioni C.I.P.E.; tale normativa si avvale, ai soli fini dell'applicazione dei criteri e modalità di valutazione istruttoria delle domande, per espressa previsione normativa, dei principi della legge n.488/92.

Sulla base di tali principi i cd. soggetti di assistenza tecnica, stilano una graduatoria delle iniziative che prevedono maggiori impatti occupazionali e migliori ricadute economiche sul territorio.

~~Fertanto, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nessuna norma impone all'Amministrazione di compiere un'ulteriore istruttoria in ordine alla capacità patrimoniale delle imprese.~~

~~Il Ministero competente doveva quindi necessariamente accogliere le contestazioni del Istituto appositamente incaricato, considerata del resto la natura prettamente tecnica dell'analisi di fattibilità e di redditività economico-finanziaria delle iniziative.~~

Ciò implica infatti la possibilità per la banca di effettuare valutazioni di merito in piena autonomia decisionale e gestionale, da un lato con specifico riferimento alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa, alla validità tecnico-economico-finanziaria del programma, alle prospettive di mercato ed alla redditività; dall'altro, nel pieno rispetto delle norme di diritto pubblico, che è tenuta ad osservare in forza del rapporto di concessione con la P.A., che si estrinseca con lo svolgimento di funzioni aventi rilevanza pubblicistica.

La consolidata giurisprudenza ha al riguardo affermato che la banca è competente a valutare il programma di investimenti sotto l'aspetto economico-finanziario; in particolare, ha riconosciuto che le valutazioni espresse dalla banca sulla completezza, validità ed attendibilità, sotto il profilo economico e finanziario, del programma di investimenti hanno natura tecnico-discrezionale e quindi sono censurabili solo ove emerga l'erroneità tecnica della valutazione.

Difatti, se è vero che il più recente orientamento della giurisprudenza

Amministrativa ha ammesso il sindacato della discrezionalità tecnica non più solo nei limiti della palese erroneità o illogicità del procedimento, consentendo la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro ragionevolezza e coerenza, mediante lo strumento della consulenza tecnica, è altrettanto vero che il giudice non può spingersi sino al punto di sostituire la propria valutazione a quelle opinabili della Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n.601/1999, Cons.Stato, sez. VI, n.5156/02, Cons.Stato, sez. VI, n.5362/02).

Solo in questo modo può dal resto essere salvato il principio di separazione dei poteri che consente al giudice di valutare un fatto complesso posto a fondamento di un provvedimento, ma non di sostituirsi nella sua attuazione all'autorità amministrativa competente.

3) Alla luce delle considerazioni svolte, emerge conseguentemente l'annullabilità della decisione impugnata nella parte in cui, in materia del tutto oggettiva, ha ritenuto non provata l'incapacità patrimoniale della parte avversa, omettendo qualunque specifica motivazione.

5) Appare inoltre insussistente il difetto di motivazione prospettato dalla decisione di primo grado, posto che secondo una consolidata giurisprudenza ogni qual volta l'amministrazione ricorra all'attività di un organismo tecnico per l'assunzione di determinazioni prettamente specialistiche è ammessa la motivazione per relationem, con riferimento agli atti dell'organismo stesso.

Priva inoltre di qualsiasi rilievo risulta l'argomentazione secondo la quale il difetto motivazionale dovrebbe riscontrarsi nella mancata valutazione, nell'ambito del complessivo accertamento della sussistenza del requisito della capacità patrimoniale, della prestazione di garanzia a favore della ditta esclusa, volta a consolidare la sua affidabilità patrimoniale.

E' del tutto evidente infatti che la predetta garanzia non può in alcun modo giustificare l'ammissione alle agevolazioni del Patto Territoriale, considerato che alla pubblica Amministrazione non interessa tanto il recupero del contributo concesso, quanto la migliore realizzazione dello scopo sottostante alla

"programmazione Negoziata" di cui alla legge n.662/96, rappresentato dalla promozione della crescita dei sistemi imprenditoriali locali.


P.Q.M.

Voglia l'Eccmo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente gravame, annullare la decisione del TAR per la Campania indicata in epigrafe.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Ai fini della prenotazione a debito secondo le vigenti disposizioni ed ai sensi dell'art.9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e corrisponde allo scaglione indicato nel punto di

13/11/04



RAVVOCATO DELLO STATO

Ad istanza come in atti in sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli ho notificato l'atto che precede

ad Anna Fusco, quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola "Fontana Reale", rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Luca Coletta e Costanzo Di Pietro, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo 156, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prisco

alla Europrogetti e finanza s.p.a. in persona del Legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio De Tilla e Francesco Sanna con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli Via Poerio n.53;

488 188887808
18/03 2004

alla Provincia di Benevento in Persona del Presidente della Giunta provinciale p.t.
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mollo con lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli Viale Gramsci n.16 presso lo studio legale Abbamonte

S. Sardo Collo

ivi consegnandone copia conforme a mani di

consegna in
conferma
Pubblicazione
in
in
in

